



Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**Oggetto:****RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE**

L'anno : 2021
Il giorno : 9
del mese di : Febbraio
alle ore : 09.00 in prosieguo

nella sala delle adunanze, ai sensi dell'art. 39 D.L.gs 18 agosto 2000 - n. 267- e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Straordinaria in Prima convocazione.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Carica	Presente	Cognome e Nome	Carica	Presente
De Prisco Raffaele Maria	Sindaco	SI	La Femina Raffaele	Consigliere	SI
Nitto Davide	Consigliere	SI	Bottone Michele	Consigliere	SI
Stanzione Gaetano	Consigliere	SI	Burgio Mariarosaria	Consigliere	SI
Greco Rita	Consigliere	SI	Fezza Vincenza	Consigliere	SI
Buccino Elisabetta	Consigliere	SI	Violante Vincenzo	Consigliere	NO
Cesarano Gaetano	Consigliere	SI	De Martino Umberto Alessandro	Consigliere	SI
Cosentino Alfonso	Consigliere	SI	D'Amato Vincenzo	Consigliere	SI
Manzo Maria	Consigliere	SI	Petrelli Fabio	Consigliere	SI
Maresca Anna	Consigliere	SI	Cascone Gerardo	Consigliere	NO
Passamano Tommaso	Consigliere	SI	Rinaldo Mirko	Consigliere	NO
Picaro Bartolomeo	Consigliere	SI	Calce Vincenzo	Consigliere	SI
Palladino Gerardo	Consigliere	SI	Sessa Anna Rosa	Consigliere	SI
Visconti Salvatore	Consigliere	SI			

Totali presenti: 22**Totale assenti: 3**

Assiste Il Segretario Comunale f.f. D.ssa Ida Tascone che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Palladino Gerardo assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

Secondo la proposta agli atti (n. 71 del registro), istruita dalla dipendente DOTT.SSA Lucia Stile, del Settore UFFICIO PROGRAMMAZIONE E FINANZE.-

e sulla quale sono stati espressi:

- A. Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 - n. 267-, dal Capo Settore
- B. Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 - n. 267-, dal Ragioniere Capo.

PREMESSO che:

quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che:

il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- a) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- c) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio*

Oggetto:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

(...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che:

per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

il Comune di Pagani con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 23/10/2017 ha deliberato in merito;

CONSIDERATO che:

l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - a) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - b) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n.

Oggetto:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pagani e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

CONSIDERATO:

- c
he il Comune di Pagani attualmente detiene partecipazioni nelle società Pagani Servizi e Agro Solidale, per le quali sussistono i presupposti per il mantenimento della partecipazione da parte del Comune;
- c
he il Comune di Pagani attualmente detiene partecipazioni che non sono strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'Ente così come dettato dall'art.4 comma 1 D.Lgs 175/2016 e per le quali sussistono azioni di liquidazione e razionalizzazione in corso;
- c
he le società e gli enti partecipati, con tutte le notizie e le informazioni utili alla ricognizione, sono riportate nell'allegato a) "Ricognizione periodica delle partecipate" e nell'allegato b) "Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016".

Si attesta che:

- tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;
- l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;
- l'Ufficio non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra il destinatario dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente;

Oggetto:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016,
N. 175: APPROVAZIONE

-
- l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e che non è stato possibile adottare la rotazione del R.U.P. per l'istruttoria per carenza di organico

IL funzionario Istruttore
Dott.ssa Lucia stile

TUTTO CIO' PREMESSO

Visto che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'Ente locale a Società di capitali e di concessione di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs.vo 267/2000;

Visti:

- il vigente statuto comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo statuto della società partecipata direttamente da questo Ente;
- il vigente Regolamento comunale sull'alienazione e dismissione dei beni dell'Ente;
- il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal responsabile del servizio interessato;

letta l'istruttoria che precede,

PROPONE

al Consiglio Comunale l'approvazione della presente deliberazione, unitamente agli allegati a) e b).

Oggetto:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore;

- acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai responsabili dei settori competenti ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 - visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 115 del 27/01/2021;
 - considerata l'attività di impulso svolta con il verbale del nucleo direzionale per il coordinamento del controllo analogo;
- verificato che la condizione di dissesto dell'Ente comporta la necessità di un riassetto complessivo delle società ed enti partecipati teso alla razionalizzazione delle spese e all'efficientamento dei servizi secondo criteri di economicità ed efficacia.

Sentiti gli interventi

Il Presidente mette in votazione l'atto de quo

Presenti 21 Consiglieri, assenti 4 (Cascone, Rinaldo, Violante, Visconti)

Con voti favorevoli 18, contrari 3 (D'Amato, De Martino, Fezza) espressi per appello nominale secondo il risultato proclamato dal Presidente

DELIBERA

- Di approvare la deliberazione posta al punto 3 dell'o.d.g. avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.lgs 19 agosto 2016,n. 175: Approvazione", unitamente agli allegati a) e b).

Dopo di tanto il Presidente mette in votazione l'immediata esecutività dell'atto de quo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente

Presenti 21 Consiglieri, assenti 4 (Cascone, Sessa, Violante, Visconti)

Con voti favorevoli 18, contrari 2 (D'Amato, Fezza), astenuto 1 (De Martino,) espressi per alzata di mano secondo, il risultato proclamato dal Presidente

Oggetto:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016,
N. 175: APPROVAZIONE

DELIBERA

- **Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;**
- **Il presente provvedimento non è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di pubblicazione all'albo pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto soggetto alla tutela del cd "diritto all'oblio". Pertanto per la visione o per l'estrazione di copie si procede secondo le norme in materia di diritto d'accesso**

Oggetto:
RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016,
N. 175: APPROVAZIONE



COMUNE di PAGANI
Provincia di Salerno

Proposta di Consiglio Comunale

Il Funzionario Istruttore F/to: dott.ssa Lucia Stile

Proposta n. 71 del 23/12/2020

Registro delle proposte

D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 09/02/2021 avente ad oggetto : RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

Parere in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, D.L.vo 267/2000.

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere Favorevole

Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:

Il Responsabile del Settore
F/to: dott.ssa Lucia Stile

Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1.

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione

Si esprime parere Favorevole

Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:

Per l'imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap. _____ del bilancio _____ che presenta la seguente disponibilità:

Somma stanziata € _____
Somme impegnate..... € _____
Somma pagate € _____
Somma presente atto..... € _____
Somma disponibile..... € _____

Impegno n° _____

Li' _____

Il Responsabile del Settore
F/to: dott.ssa Lucia Stile

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
Palladino Gerardo

Il Segretario Comunale
D.ssa Ida Tascone

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione:

-è stata inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell'apposita sezione "Albo on-line" sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì, affissa, in pari data, all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Ida Tascone

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Ida Tascone

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/02/2021 decorsi 10 dalla pubblicazione (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Ida Tascone

Originale